

DISEGNO DI LEGGE

GARANZIE FUNZIONALI

EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il nostro ordinamento tutela quasi esclusivamente chi delinque, mentre per contro, poche sono le norme che garantiscono l'operato delle forze dell'ordine ed ogni giorno sta diventando sempre più difficile scendere in strada per garantire la sicurezza della brava gente.

Per questi motivi, da anni, stiamo chiedendo a gran voce maggiori tutele e soprattutto idonee **"garanzie funzionali"**.

Le nostre proposte sono state tradotte dall'**On. Gianni Tonelli**, Segretario Generale Aggiunto del SAP, in un **disegno di legge** che se approvato, ci consentirà di svolgere la nostra funzione in modo efficace ed efficiente.

Prima di tutto le **telecamere sulle divise** ed in tutti gli ambienti in cui operiamo con persone sottoposte a misure di polizia, perché non abbiamo nulla da nascondere ed il nostro agire deve avvenire nella massima trasparenza.

Associato a questo importante caposaldo, il disegno di legge prevede un insieme di norme che ci consentiranno di svolgere meglio e più serenamente il nostro servizio: **strumenti e attrezzature idonee, protocolli operativi chiari, tutele legali adeguate, ed un nuovo**

procedimento penale nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine che consenta l'immediata archiviazione quando, per fatti avvenuti in servizio, sussistono evidenti cause di giustificazione.

Inoltre, il disegno di legge, prevede anche **norme per una più efficace gestione dell'ordine pubblico**, nonché adeguate tutele in caso di **infortunio in servizio, maggior sostegno alla maternità e paternità** ed anche la **devoluzione delle controversie di lavoro al giudice ordinario**. Viene rivisto anche il reato di tortura.

In buona sostanza, un disegno di legge che va a riscrivere la realtà operativa e sociale del nostro ruolo, un disegno di legge che vi chiedo di leggere attentamente, e che rappresenta, finalmente, una importante piattaforma legislativa a salvaguardia della nostra professione e della nostra dignità.

Grazie all'On. Tonelli, primo firmatario del disegno di legge n. 2206, oggi esiste una proposta concreta che va sostenuta e che ci auguriamo, venga presto discussa in Parlamento.

Dalle parole ai fatti!

Stefano Paoloni

DISEGNO DI LEGGE N. 2206

GARANZIE FUNZIONALI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE DI POLIZIA, NONCHÉ DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE ED ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Assegnazione di videocamere alle Forze di polizia, anche al fine di prevenire il contenzioso in sede penale e contenere le spese



Art. 1

(Assegnazione di videocamere al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi)

- Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili è dotato di videocamere idonee a registrare l'attività operativa.
- Entro il medesimo termine di cui al comma 1, sono installate videocamere negli ambienti in cui vengono trattenute le persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.
- La registrazione effettuata con le videocamere in dotazione alle Forze di polizia in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ha valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, della dotazione del Fondo unico giustizia.



Protocolli operativi relativi all'uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica, di cui all'articolo 53 del codice penale)

Art. 2

(Modifica dell'art. 53 del C.P., in materia di uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)

- L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:
« Art. 53. – (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica) – Ferme restando le disposizioni degli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione di cui al primo comma si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza. Quando sono adottati protocolli operativi e il pubblico ufficiale rispetta le raccomandazioni ivi previste, le condotte di cui ai commi primo e secondo sono legittime se le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica»

Garanzie funzionali, tutela legale fornita dallo Stato ed esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per infortuni occorsi in servizio

Art. 3

(Disposizione in materia di garanzie funzionali e tutela legale degli appartenenti alle Forze di polizia, nonché di esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria)

- Nel titolo II del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335 è aggiunto il seguente:

« Art. 335-bis. – (Fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari) – 1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.

2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia ai medesimi soggetti e all'Avvocatura dello Stato e forma un fascicolo concernente fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica compiuti in servizio dagli appartenenti alle Forze di polizia.

3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e, in particolare, al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, se esistenti, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di consulenti tecnici e informando senza ritardo il procuratore generale dell'esito dell'attività.

4. Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che ricorre una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.

5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405»

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: «In questo secondo caso le spese di difesa, comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, sono direttamente a carico del Ministero competente, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo».

3. Le disposizioni dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dal presente articolo, e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto appartenente al personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio o convenuti in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per i medesimi fatti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, è anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di

appartenenza, una somma che, anche se erogata in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per le spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora l'amministrazione di appartenenza abbia anticipato le spese del giudizio civile, sia stata esclusa la responsabilità dolosa del dipendente e la parte ricorrente sia stata condannata alle spese, la stessa amministrazione esercita l'azione di rivalsa direttamente nei confronti della parte soccombente. 6. Gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che accedono a prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, la cui condizione è stata codificata come «codice bianco», a seguito di infortunio occorso in servizio, sono esentati dalla quota di compartecipazione al costo delle medesime prestazioni, che è posta a carico dello Stato. L'esenzione di cui al presente comma si applica anche nel caso di successivi esami diagnostici correlati all'infortunio.

Introduzione di una nuova fattispecie, il reato di danneggiamento grave, da collocare nel titolo V del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro l'ordine pubblico

Art. 4

(Introduzione dell'art. 419-bis del c.p., in materia di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 419-bis. – (Danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico) – Chiunque, nell'occasione di una manifestazione che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, con condotte reiterate distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è della reclusione da quattro a otto anni se il fatto è commesso:

1. con minaccia o violenza alla persona;
2. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, o su una delle cose indicate nel numero 7 del primo comma dell'articolo 625;
3. su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive»



Procedibilità d'ufficio e arresto obbligatorio per il reato di danneggiamento grave

Art. 5

(Modifica dell'art. 380 del c.p.p., in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente: « b-bis) delitto di danneggiamento grave nell'ambito di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico previsto dall'articolo 419-bis del codice penale»

Procedimento sommario di cognizione per il risarcimento dei danni nell'ipotesi di condanna irrevocabile per il reato di danneggiamento grave

Art. 6

(Modifica all'articolo 702-bis del codice di procedura civile, in materia di procedimento sommario di cognizione)

1. All'articolo 702-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando con sentenza irrevocabile di condanna sia stata accertata la commissione di taluno dei reati di cui agli articoli 419, 419-bis e 635 del codice penale, è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi la polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notifica alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato a seguito della commissione dei citati reati la sentenza irrevocabile di condanna che ha accertato tale danno»

Introduzione di nuove misure di prevenzione

Art. 7

(Modifica all'art. 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, in materia di divieto di partecipazione a manifestazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente: « 2-bis. Nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta

avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di partecipazione a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi a un anno»

Modifica all'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, volta a precludere l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale (violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale)

Art. 8

(Modifica all'art. 1 della Legge 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « d-bis) ai soggetti condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale »



Segnalazione del questore al procuratore della Repubblica concernente il rischio che nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico siano commessi reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di consentire all'autorità giudiziaria di esercitare direttamente la funzione requirente sul luogo della manifestazione

Art. 9

(Segnalazione del Questore al Procuratore della Repubblica sul rischio di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. Il procuratore della Repubblica, a seguito della segnalazione trasmessa dal questore, sulla base delle risultanze investigative acquisite, circa la possibilità che nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico si verifichino turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la presenza di magistrati del pubblico ministero in prossimità dei luoghi di svolgimento della manifestazione.



Devoluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile alla giurisdizione del giudice ordinario

Art. 10

(Devoluzione delle controversie concernenti il rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile alla giurisdizione del giudice ordinario)

1. Al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle controversie concernenti il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile ».
2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile ».



I ♥ POLIZIA®

Applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa

Art. 11

(Applicazione del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale militare e delle Forze di polizia)

1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano al personale militare e delle Forze di polizia dello Stato



Modifica della fattispecie del reato di tortura, di cui all'articolo 613-bis del codice penale

Art. 13.

(Modifica all'articolo 613-bis del codice penale, in materia di tortura)

1. Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, con più violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona intenzionalmente acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni »

Abolizione del reato di istigazione alla tortura commesso da un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 613-ter del codice penale.

Art. 14.

(Abrogazione dell'articolo 613-ter del codice penale, in materia di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)

1. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, in materia di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. – (Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale) – 1. Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo deve essere sospeso non appena l'Amministrazione abbia conoscenza dell'iscrizione dell'appartenente nel registro degli indagati.

2. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.»

Modifica della fattispecie del reato di calunnia, di cui all'articolo 368 del codice penale, applicabile a chiunque incolpi di un reato un soggetto, anche in forme diverse da quelle della denuncia, querela, richiesta o istanza, rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, qualora la condotta risulti ex ante astrattamente idonea a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria sul fatto denunciato

Art. 12

(Modifica all'art 368 del Codice Penale in materia di reato di calunnia)

1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, anche con modalità diverse dalla denuncia, querela, richiesta o istanza e anche se in forma anonima o sotto falso nome, rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a